

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

**Ai fini della concessione della prestazione della Cassa Integrazione in deroga per la causale
“emergenza COVID – 19” di cui all’art. 22 del D.L. n. 18 del 17.3.2020**

In data 21 aprile 2020 si sono incontrati:

- Bricofer Group S.p.A.. (di seguito anche La Società);
- Le OO.SS:
 - Filcams-Cgil Vanessa Cacerini
 - Fisascat – CISL Aurora Blanca
 - UILTUCS – UIL Antonio Vargiu

Le parti si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica (conference call) così come previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.3.2020.

Visto il D. Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

Visto il Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 94343 del 10 marzo 2016, recante *"Fondo di integrazione salariale"*;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020;

Premesso che la Società

- a. è Azienda operante nel settore del commercio;
- b. non gode delle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari in quanto trattasi di azienda commerciale con oltre 50 dipendenti potendo quindi ricorrere esclusivamente alla cassa integrazione in deroga;
- c. ha in forza alla data odierna n.844 lavoratori corrispondenti all'intero organico;
- d. che tutti i lavoratori di cui al precedente punto c) risultano già in forza alla data del 17 marzo 2020;
- e. con comunicazione alle OO.SS territoriali del 1 Aprile 2020, ha avviato la procedura di informazione e consultazione sindacale;
- f. Nella cennata comunicazione informava le OO.SS che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, si trova nelle condizioni di dover procedere alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, precisando che l'intervento avrebbe potuto riguardare tutti i lavoratori in forza, richiedendo quindi la prestazione della Cassa integrazione in regime di deroga;
- a. Che in data 1 Aprile 2020 le OO.SS in intestazione hanno comunicato la loro disponibilità all'attivazione dell'ammortizzatore sociale;

BRICOFER GROUP S.P.A.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;
2. La Società nel corso del confronto odierno ha ampiamente illustrato alle OO.SS la contingente situazione aziendale. In particolare la Società ha illustrato come, per effetto delle ampie misure restrittive giustamente adottate dal Governo Italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid 19 (D.L. 23 febbraio 2020; dpcm 1 marzo 2020; dpcm 4 marzo 2020; dpcm 8 marzo 2020; dpcm 11 marzo 2020, e altri), pur ricorrendo ove possibile al lavoro agile (smartworking), ha comunque registrato una drastica riduzione dell'attività lavorativa, essendo venute meno molte delle funzioni collegate al normale svolgimento delle attività nelle quali è impiegato il personale;
3. Visto quanto precedentemente illustrato circa la situazione aziendale, in accordo con le OO.SS presenti, la Società, al fine di preservare la conservazione dei posti di lavoro del personale attualmente in forza, anche in previsione della auspicabile ripresa dell'attività prevista, in occasione della fine dell'emergenza connessa al COVID-19, richiederà quindi, l'intervento della prestazione della Cassa Integrazione in Deroga per la causale “EMERGENZA COVID-19 così come prevista dall'art 22, comma 1 e ss., del D.L. n. 18/2020 pari a 9 settimane e di ulteriori 4 settimane per le regioni individuate nel DL 9/2020 del 2/3/2020 art. 17, a decorrere dal 9 marzo 2020 per un totale di 226855 ore massime così suddivise; per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ore 53031 massime (DL 9/2020); per le altre regioni ore 173825 massime (DL 18/2020);
4. La riduzione/sospensione della prestazione lavorativa potrà interessare la totalità del personale impiegato composto da complessivi n. 844 lavoratori subordinati.
5. La riduzione della prestazione lavorativa avverrà di norma su base settimanale, con preferenza di collocazione su intere giornate per ciascun lavoratore interessato e con adeguamento al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie. La riduzione potrà arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali. La ripartizione delle ore di lavoro/astensione settimanale potrà inoltre tenere conto delle esigenze individuali dei lavoratori.
6. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione, con diritto alla prestazione della cassa in deroga, nonché la percentuale di collocazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e comunque opererà con rotazione per mansioni tra di loro fungibili.
7. In riferimento a quanto indicato al c.6 dell'art. 22 del D.L. 18/2020, in cui si prevede esclusivamente il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS ed in considerazione della richiesta avanzata da tutte le OO.SS presenti, l'azienda si impegna ad erogare in via anticipata, a tutti i lavoratori che lo richiederanno, quota parte dei ratei della 14' mensilità.

Tale anticipazione avrà lo scopo di integrare la retribuzione dei dipendenti posti in cassa integrazione affinchè gli stessi possano raggiungere mensilmente gli importi di cassa integrazione minimi previsti dalla legge.

A tal fine i ratei di quattordicesima accantonati alla data del 29 Febbraio c.a., saranno corrisposti fino ad un massimo del 50% entro e non oltre il 10 Maggio 2020 ; l'ulteriore 50% sarà erogato entro e non oltre il 10 Giugno 2020, sempre fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla legge.

L'eventuale saldo dei ratei di 14' mensilità, sarà erogato nel mese di luglio come da CCNL commercio.

8. Inoltre, al fine di attenuare il grave disagio dovuto agli eventuali ritardi nel pagamento dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, l'azienda si sta adoperando alla stipula di idonea convenzione con Istituto di credito primario, a costo zero per i lavoratori dipendenti, e comunque a proceduralizzare e velocizzare tutte le attività in tema di anticipazione sociale previste nella convenzione stipulata tra ABI e OO.SS. in data 30/03/2020;
9. La Società, con sedi operative dislocate in almeno 5 regioni o province autonome, essendo azienda plurilocalizzata procederà a presentare la domanda di accesso all'ammortizzatore sociale di cui all'oggetto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procedendo ad indicare l'estensione del trattamento dell'ammortizzatore sociale, di ulteriori quattro settimane, per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto (zone rosse) come previsto all'art. 17 del D.L.9/2020;
10. Durante il periodo di sospensione con diritto alla prestazione, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro rispettando un preavviso di 48 ore.
11. La Società nel prendere atto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 Marzo 2020, dichiara che lo svolgimento delle attività produttive avverrà in conformità delle condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
12. Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto Cassa Integrazione in Deroga, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile e su eventuale richiesta delle OOSS, ad un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e/o informazioni dalle Organizzazioni citate anche al fine di monitorare l'andamento della procedura.
13. L'azienda procederà come da normativa, ad inserire nel modello SR41 da inoltrare all'INPS, il dato associativo con l'indicazione della sigla e del codice del sindacato di appartenenza di ogni singolo lavoratore;
14. Allo scopo di effettuare un'attività di monitoraggio e verifica rispetto al presente accordo e su richiesta dei firmatari, le Parti convengono sulla possibilità di organizzare incontri a livello territoriale, anche alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed Unitarie, in riferimento alle necessità produttive dell'azienda e alle esigenze dei lavoratori.
15. Si concorda infine, in riferimento a quanto disciplinato dal presente accordo, che siano fatte salve anche reotroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.




BRICOFER GROUP S.P.A.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di avere esperita e positivamente conclusa con accordo la procedura di esame congiunto, in conformità dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020.

La Società trasmetterà il presente verbale debitamente sottoscritto mediante comunicazione via PEC alle OO.SS. le quali si impegnano a sottoscriverlo e trasmetterlo tempestivamente sempre via PEC alla Società.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna 23 aprile 2020.


L'azienda
BRICOFER GROUP SPA

Le OO.SS presenti:

Filcams – Cgil

Fisascat- Cisl

Uiltucs-Uil





